

N. **332/2018** Reg.Vol.Giur.



Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Volontaria Giurisdizione

Il Giudice

Il Giudice Delegato, Dott.ssa Bianca Manuela Longo,

sciolta la riserva assunta in data 15.3.2019;

riesaminati gli atti, ed in specie:

- a) La proposta del piano del consumatore ed i documenti ivi allegati;
- b) La relazione particolareggiata dell'OCC ex art 9 co.3bis 1.3/2012 e le integrazioni disposte a seguito delle richieste del giudice, in particolare la terza e ultima integrazione al piano, depositata in data 31.1.2019;
- c) Il decreto di fissazione udienza ex art 12bis 1.3/2012;
- d) Le rituali comunicazioni ai creditori;

RITENUTO che siano state rispettate le condizioni di legge di cui agli artt. 7,8, e 9 1.3/2012;

VERIFICATA la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e privilegiati di cui all'art.7, co.1, terzo periodo l.cit., posto, in particolare, che il creditore ipotecario risulta soddisfatto nella misura del 100% secondo la terza integrazione al piano;

RISOLTA ogni contestazione in ordine all'effettivo ammontare dei crediti: rilevato sul punto che, per quanto attiene al mutuo



ipotecario (creditore Mercurio Mortgage Finance), il credito riconosciuto dal piano, del quale viene prevista la soddisfazione integrale, è conforme alla somma oggetto di pignoramento immobiliare azionato dal creditore ipotecario nel maggio 2017, oltre interessi legali in pendenza del piano, pertanto può ritenersi superata la contestazione generica circa il solo riconoscimento del capitale e degli interessi legali; per quanto attiene al creditore Marte spv (cessionaria di Agos Ducato) il piano di cui alla terza integrazione riconosce il debito residuo integrale e non quello stralciato dalla transazione intervenuta con Agos, pertanto non gli originari 22.587,00 previsti dal primo piano, ma euro 32.335,73 (euro 32.785,73 al netto degli ulteriori effetti mensili incassati fino al 31.12.2018), prevedendo una soddisfazione del 30,926%; di fatto, rispetto al debito consolidato riconosciuto dal primo piano, pari a complessivi euro 9034,80, viene riconosciuto un debito consolidato da soddisfare tramite il piano pari ad euro 10.000,15. La terza integrazione, pertanto, risulta migliorativa della prima proposta, atteso che il credito effettivamente riconosciuto dal piano è maggiore di circa mille euro; per quanto attiene, infine, al creditore IBL servicing/AXA France, per il tramite della mandataria IN.SE.CO., nella terza integrazione è stato riconosciuto il debito residuo per l'intero, senza operare alcuno stralcio in ragione della transazione intervenuta tra la sola IBL e i ricorrenti. Infatti, aderendo a quanto osservato da AxA France/IBL nelle proprie osservazioni alla seconda integrazione, si è rilevato che quest'ultima *"ha affidato ad IBL Servicing il recupero delle somme non coperte dalla polizza assicurativa (rate insolute non versate dall'ex datore di lavoro), per*



totali €1.346,22; il debito del sig. xxxxxxxxx si è quindi scisso: una parte è stata indennizzato da Axa France, con diritto di surroga della stessa (oggi gestito dalla INSECO srl), un'altra è rimasta in capo ad IBL, che a mezzo dell'unità di recupero stragiudiziale IBL Servicing si è attivata ai fini del recupero". Di conseguenza, nella terza integrazione, su indicazione di questo giudice, non si è operato alcuno stralcio della debitoria indicata nel piano originario e si è considerato l'integrale debito residuo, al netto delle somme già pagate e, sul punto, non sono state formulate ulteriori osservazioni;

ESCLUSO che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionale alle proprie capacità patrimoniali;

RITENUTO in particolare che la causa del sovraindebitamento è da attribuire alla cessazione dell'attività presso cui il ricorrente XXXXXXXXX era dipendente e alla conseguente perdita del lavoro, cristallizzatasi tra il 2013 e il 2014, e che il debitore risulta meritevole, considerato che la debitoria è interamente riferibile agli anni precedenti, quando il reddito familiare poteva contare sugli stipendi di entrambi i ricorrenti;

RILEVATO che la contestazione mossa da IBL servicing ai sensi degli artt. 10, co.3, e 12bis l.cit. risulta infondata; il suddetto creditore, invero, rilevava che in data 14.6.2017, quando già era stata richiesta la nomina del gestore della crisi, la sig. XXXXXX XXXXXXXXX, ricorrente, aveva stipulato un altro contratto di finanziamento con cessione del V dello stipendio. Tale ulteriore debitoria non risultava



prevista dal piano, configurando, così, attività in frode ai creditori ai sensi dell'art. 10, co.3, l.cit., nonché atto stipulato senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere, già trovandosi la ricorrente in stato riconosciuto di sovraindebitamento, in violazione dell'art.12bis l.cit.

Tuttavia, come eccepito dai ricorrenti, il contratto di finanziamento allegato dal creditore (all.2 all'intervento del 7.3.2019) è stato stipulato da un'omonima e non da XXXXXX XXXXXXXXXX odierna ricorrente.

Il dato può essere facilmente evinto dal confronto tra il codice fiscale della ricorrente XXXXXXXXXX XXXXXX (nata a Castellammare di Stabia il 00.00.0000, c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come risultante anche dal certificato di stato di famiglia e dal cedolino allegati) e quello della debitrice dell'ulteriore contratto di finanziamento allegato dal creditore interveniente nella procedura IBL (doc. 2 depositato il 7.3.2019), nel quale si legge che la contraente è XXXXXXXXXX XXXXXX nata a Piano di Sorrento il 00.00.0000, c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Si tratta, pertanto, palesemente di due soggetti differenti e, di conseguenza, non vi è alcun ulteriore contratto di finanziamento non considerato dal piano che giustifichi un rigetto dello stesso;

PRESO ATTO che sono state mosse contestazioni da parte dei creditori, ai quali è stato ritualmente notificato il piano predisposto dall'OCC e integrato come richiesto dal giudice;

LETTO l'art.12 bis, co.4, l.cit., secondo cui il giudice può, in tale ipotesi, omologare il piano se ritiene che i crediti possano essere



soddisfatti dal piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dagli artt.14ter e ss. l.3/2012;

RITENUTO sul punto che il creditore ipotecario viene soddisfatto per l'intero e che, peraltro, il bene oggetto di ipoteca presenta un valore di mercato pari ad euro 86.400, inferiore alla somma riconosciuta attraverso il piano, pari ad euro 92.213,05; per quanto attiene ai due creditori chirografari, l'OCC attesta che l'alternativa liquidatoria comporterebbe una soddisfazione pari al 3,988%, di gran lunga inferiore alla soddisfazione prevista dal piano, pari al 30,926%; di conseguenza, può ragionevolmente ritenersi che l'alternativa liquidatoria, visti i beni di proprietà dei ricorrenti indicati nella relazione dell'OCC, non potrebbe assicurare una soddisfazione maggiore per tutti i creditori;

LETTA, infine, la contestazione del creditore IBL servicing circa il mancato rispetto del disposto dell'art. 8, co. 4, l.cit., posto che il piano del consumatore non prevede la soddisfazione del creditore ipotecario entro l'anno;

RITENUTO questo giudice, sul punto, di dover aderire all'impostazione giurisprudenziale ribadita anche dalla recente decisione della Suprema Corte, I sez. civ., n.17834/2019 ud. 03/04/2018, dep. 13/04/2018, secondo la quale è errato ritenere che l'art.8, co. 4, l. cit. vieti nelle procedure di sovraindebitamento non liquidatorie (accordo e piano del consumatore) la predisposizione di un piano di soddisfazione dei creditori privilegiati superiore ad un anno, atteso che la norma riproduce l'art.186bis, co. 2, lett.c), l.fall., secondo il quale anche nel concordato preventivo è ammissibile la



dilazione pluriennale del pagamento dei creditori privilegiati, ferma la condizione - in quel caso - della necessità di assicurar loro il diritto di voto.

Il fatto, poi, che nel piano del consumatore non sia previsto il voto dei creditori, prosegue la Corte, non significa escludere l'applicazione del principio suddetto, atteso che la procedura ex art. 12bis e ss. l.cit. risolve l'asimmetria tra debitori ricorrenti e creditori non votanti attraverso le regole specifiche della procedura, vale a dire attraverso il controllo da parte del giudice della meritevolezza del debitore, la verifica della fattibilità del piano attestata dall'OCC e il confronto tra la soddisfazione assicurata dal piano e l'alternativa liquidatoria secondo gli artt. 14ter e ss. l.cit.;

RITENUTO, pertanto, ammissibile un piano del consumatore pluriennale, rilevato che il creditore ipotecario non ha sollevato alcuna contestazione circa la specifica questione della pluriannualità del piano e ritenute soddisfatte le altre condizioni richieste dalla norma ai fini dell'omologazione del piano;

RITENUTA, infine, infondata anche l'ultima contestazione mossa da IBL circa l'eccessiva durata del piano, pari a 15 anni per il mutuo ipotecario, atteso che nessuna disposizione della legge n.3/2012 prevede limitazioni temporali di esecuzione del piano: per tale ragione, questo giudice non ritiene di condividere l'opinione di parte della giurisprudenza di merito, richiamata dal creditore, che limita a cinque anni la durata ragionevole di un piano del consumatore; secondo altra opinione giurisprudenziale, che si ritiene di condividere, in assenza di una previsione normativa del limite di durata delle



procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie. Va omologato il piano del consumatore qualora la dilazione proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie: un mutuo ipotecario), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata (che, per i mutui, secondo la prassi bancaria, raggiunge tempistiche anche di molto superiori a quelle proposte) (in tal senso, Tribunale Como sez. I, 24/05/2018; allo stesso modo la Suprema Corte, nella sentenza sopra citata n. 17834/2019 dichiara non inammissibili *tout court* i piani pluriannuali);

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore proposto da xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) e xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) , così come predisposto dal gestore della crisi nella terza relazione integrativa depositata in data 31.1.2019, alla cui relazione si rinvia, onerando l'OCC di darne notizia a mezzo pubblicità telematica, sul sito internet del Tribunale di Nocera Inferiore, oscurando i dati sensibili dei ricorrenti, ed altresì a vigilare sulla puntuale esecuzione del piano del consumatore, suggerendo la trascrizione del decreto di omologazione di suddetto piano, essendo presente un immobile, a cura degli istanti.

A tal fine, ai sensi dell'art 12ter, co 1, l. 3/2012 “*Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore*



non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano",
pertanto si dispone la cessazione di tutte le azioni esecutive *medio tempore* intraprese nei confronti dei debitori.

Si comunichi alle parti costituite.

Nocera Inferiore, 24/08/2019

Il Giudice

(dott. Bianca Manuela Longo)

